

# **Problemi attuali della Crisi d'Impresa** ***Insolvenza e accesso alla CNC***

**Webinar del 13 marzo 2023**

## **CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA**

### **Art. 2 Definizioni**

1. Ai fini del presente codice si intende per:

a) "crisi": lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi;

b) «insolvenza»: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni; [...]

## **Art. 12 Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa**

1. L'imprenditore commerciale e agricolo può chiedere la nomina di un esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, quando si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa. La nomina avviene con le modalità di cui all'articolo 13, commi 6, 7 e 8.

## **Art. 17 Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento**

[...]

5. L'esperto, accettato l'incarico, convoca senza indugio l'imprenditore per valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall'organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica. L'imprenditore partecipa personalmente e può farsi assistere da consulenti. Se ritiene che le prospettive di risanamento sono concrete l'esperto incontra le altre parti interessate al processo di risanamento e prospetta le possibili strategie di intervento fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata. Se non ravvisa concrete prospettive di risanamento, all'esito della convocazione o in un momento successivo, l'esperto ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata entro i successivi cinque giorni lavorativi. [...]

## **Art. 21 Gestione dell'impresa in pendenza delle trattative**

1. Nel corso delle trattative l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa. L'imprenditore in stato di crisi gestisce l'impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell'attività. Quando, nel corso della composizione negoziata, risulta che l'imprenditore è insolvente ma esistono concrete prospettive di risanamento, lo stesso gestisce l'impresa nel prevalente interesse dei creditori. Restano ferme le responsabilità dell'imprenditore.

## **Art. 84 Finalità del concordato preventivo e tipologie di piano**

1. L'imprenditore di cui all'articolo 121, che si trova in stato di crisi o di insolvenza, può proporre un concordato che realizzi, sulla base di un piano avente il contenuto di cui all'articolo 87, il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale mediante la continuità aziendale, la liquidazione del patrimonio, l'attribuzione delle attività ad un assuntore o in qualsiasi altra forma. Possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate. È fatto salvo il disposto dell'articolo 296.

2. La continuità aziendale tutela l'interesse dei creditori e preserva, nella misura possibile, i posti di lavoro. La continuità aziendale può essere diretta, con prosecuzione dell'attività d'impresa da parte dell'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato, ovvero indiretta, se è prevista dal piano la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attività da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, conferimento dell'azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, ovvero in forza di affitto, anche stipulato anteriormente, purché' in funzione della presentazione del ricorso, o a qualunque altro titolo. [...]

4. Nel concordato con liquidazione del patrimonio la proposta prevede un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10 per cento l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda e assicuri il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati per incapacienza in misura non inferiore al 20 per cento del loro ammontare complessivo. Le risorse esterne possono essere distribuite in deroga agli articoli 2740 e 2741 del codice civile purché' sia rispettato il requisito del 20 per cento. Si considerano esterne le risorse apportate a qualunque titolo dai soci senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione, di cui il piano prevede la diretta destinazione a vantaggio dei creditori concorsuali.

**DECRETO DIRIGENZIALE DIRETTORE AFFARI INTERNI 28 SETTEMBRE 2021**  
**SEZIONE III - PROTOCOLLO DI CONDUZIONE DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA**

**2. Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.**

[...] 2.4. Se l'esperto ravvisa, diversamente dall'imprenditore, anche a seguito dei primi confronti con i creditori, la presenza di uno stato di insolvenza, questo non necessariamente gli impedisce di avviare la composizione negoziata. Occorre però che l'esperto reputi che vi siano concrete prospettive di risanamento che richiedano, per essere ritenute praticabili, l'apertura delle trattative, perché dovranno essere valutate sulla base della effettiva possibilità di accordi con i creditori o di una cessione dell'azienda i cui proventi consentano la sostenibilità del debito. Si terrà conto del fatto che, a fronte (i) di una continuità aziendale che distrugge risorse, (ii) dell'indisponibilità dell'imprenditore a immettere nuove risorse, (iii) dell'assenza di valore del compendio aziendale, le probabilità che l'insolvenza sia reversibile sono assai remote indipendentemente dalle scelte dei creditori, e dunque che in questi casi è inutile avviare le trattative.



2.5. Si raccomanda all'esperto, in qualunque momento reputi che non vi siano o siano venute meno le prospettive di risanamento, di darne notizia all'imprenditore e al Segretario generale della Camera di commercio competente perché venga disposta l'archiviazione del fascicolo (v. anche il punto 2.8 della presente Sezione).

[...]

2.7. In ogni caso, qualora l'esperto reputi che il risanamento possa avere luogo in via indiretta attraverso la cessione dell'azienda o di rami di essa, dovrà tener conto delle concrete manifestazioni di interesse eventualmente ricevute dall'imprenditore o da terzi, delle ragionevoli stime delle risorse realizzabili pur in assenza degli effetti dell'articolo 2560, secondo comma, del codice civile, e della loro adeguatezza a consentire il raggiungimento di un accordo con i creditori.

## GIURISPRUDENZA

### ***Tribunale Siracusa, 14 settembre 2022***

Il Tribunale, tutte le volte in cui sia chiamato a confermare le misure protettive di cui all'art. 6 D.L. 118/2022, non può prescindere da una previa delibazione in ordine alla sussistenza delle condizioni di accesso all'istituto.

Deve ritenersi precluso l'accesso alla composizione negoziata a quelle imprese che siano decotte già al momento della richiesta di nomina dell'esperto.

Lo stato di insolvenza al quale fa riferimento la disposizione contenuta nell'art. 9 del D.L. n. 118 del 2022 riguarda i soli casi in cui l'imprenditore risulti insolvente "nel corso della composizione negoziata", rimanendo dunque escluso che detta situazione di insolvenza possa sussistere già al momento del deposito della domanda di nomina dell'esperto per la composizione negoziata della crisi d'impresa.

***Tribunale Arezzo, 16 aprile 2022***

In materia di composizione negoziata, deve essere rigettata la domanda presentata ai sensi dell'art. 7 D.L. n. 118/2021, convertito in L. n. 147/2021, qualora vengano meno presupposti oggettivi di accesso alla procedura. In particolare, ad essere incompatibile con la composizione negoziata non è tanto lo stato di liquidazione societaria in sé, quanto la sussistenza di un'insolvenza irreversibile e l'assenza di una concreta prospettiva di risanamento, inteso come riequilibrio finanziario e patrimoniale che consenta all'impresa di restare sul mercato.

***Tribunale Salerno, 7 febbraio 2023***

L'estensione e la profondità del sindacato giudiziale sulle prospettive di risanamento dell'impresa nel procedimento di conferma delle misure protettive nella composizione negoziata può ricavarsi dalle informazioni che a mente dell'art. 19 CCI devono corredare il ricorso:

- (i) il progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all'art. 13, comma 2;
- (ii) il piano finanziario per i successivi sei mesi;
- (iii) il prospetto delle iniziative che l'imprenditore intende adottare e che servono a dotare il tribunale dei dati necessari a valutare la ragionevolezza, la serietà e la solidità del tentativo di soluzione concordata delle crisi.

.-.

.-.

Non può perciò condividersi l'affermazione secondo cui il tribunale deve confermare le misure protettive quando, pur ritenendo il raggiungimento del risanamento di impervia realizzazione, l'alternativa liquidatoria riuscirebbe a soddisfare in minima parte le aspettative dei creditori, né l'altra secondo cui il giudizio del tribunale in questo ambito dovrebbe essere unicamente rivolto a verificare che il risanamento non appaia un obiettivo manifestamente implausibile in ragione della palese inettitudine del progetto di piano di risanamento imbastito dall'imprenditore.

Infatti, le regole di giudizio così evocate sono incompatibili con tratti di "concretezza" e "ragionevolezza" che devono positivamente connotare le iniziative di superamento della crisi di impresa nella composizione negoziata e che soltanto progetti di risanamento dotati di concretezza e ragionevolezza possono giustificare l'obbligo imposto ai creditori di partecipare alle trattative.

**Grazie per l'attenzione**